

1) Nel DGUE, Parte II, Sezione A, (pagina 3) è riportata la seguente indicazione:

“Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.”

Come riportato nella Circolare MIT 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in G.U. 27/07/2016, n. 174, in particolare a pagina 91 “La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. [...] L’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all’avviso, al bando o ai documenti di gara”.

Nella presente procedura, la stazione appaltante ha previsto che i concorrenti, in possesso di attestazione SOA, debbano compilare la Parte IV, Sezioni A e D.

2) La certificazione di qualità va indicata nel DGUE, ma non alla Parte II, Sezione A, bensì alla Parte IV, Sezione D.